



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri (BONINO)
e dal Ministro della giustizia (CANCELLIERI)
di concerto col Ministro dell'interno (ALFANO)
e col Ministro dell'economia e delle finanze (SACCOMANNI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 2014

**Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana
e la Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 7 ottobre 2010**

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	6
Analisi tecnico-normativa	»	8
Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)	»	12
Disegno di legge	»	16
Testo del Trattato nella lingua ufficiale e facente fede	»	18
Testo del Trattato nella lingua prevalente in caso di divergenza di interpretazione	»	27

ONOREVOLI SENATORI. -

I. PREMessa

Il presente Trattato si inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione e regolamentazione puntuale e dettagliata dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con i vari Paesi al di fuori dell'Unione europea, così perseguendo l'obiettivo di migliorare e rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto al fenomeno della criminalità.

Con tale Trattato viene avviato un processo di sviluppo estremamente significativo ed importante dei rapporti italo-cinesi, consentendo, nel campo della cooperazione giudiziaria penale, l'attuazione e l'operatività in concreto di una stretta ed incisiva collaborazione tra i due paesi.

L'adozione di norme che disciplinino e regolamentino in modo preciso ed accurato la materia dell'estradizione è stata imposta dalla attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estesi rapporti tra i due Stati in qualsiasi settore (economico, finanziario, commerciale, flussi migratori, ecc.). La incontestabile conseguenza del crescente ambito di rapporti tra i due paesi comporta inevitabilmente anche lo sviluppo di fenomeni criminali che coinvolgono entrambi gli Stati e, quindi, l'esigenza di disciplinare uniformemente l'esigenze di consegna di persone che sono sottoposte a procedimenti penali o devono scontare una pena.

II. PREVISIONI GENERALI

L'ambito del Trattato è esplicitato nelle norme generali, laddove le Parti si impegnano reciprocamente a consegnarsi persone ricercate che si trovano sul proprio territorio

per dare corso ad un procedimento penale (*estradizione processuale*) ovvero al fine di consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (*estradizione esecutiva*) - (Art. 1).

In generale, l'estradizione sarà concessa quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente è previsto come reato anche dalla legislazione dello Stato richiesto (c.d. principio della doppia incriminazione). Tale principio trova un temperamento in materia fiscale laddove è stabilito che l'estradizione potrà essere accordata anche quando la disciplina dello Stato richiesto, in detta materia, sia differente da quella dello Stato richiedente.

L'estradizione processuale richiede, poi, che il reato per cui si procede sia punito da entrambi i Paesi con la pena della reclusione per un periodo di almeno un anno, mentre l'estradizione esecutiva richiede che la pena residua ancora da espiare ammonti ad un periodo minimo di sei mesi (Art. 2).

Il Trattato prevede due tipologie di rifiuto dell'estradizione.

L'estradizione sarà negata, oltre che nei consueti casi ormai consolidatisi nelle discipline pattizie internazionali (*i. e.* quando si procede o si è proceduto per un reato politico o per un reato militare; quando si hanno fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione possa essere strumentale a perseguire, in qualsiasi modo, la persona richiesta per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, ecc. ovvero che la posizione di detta persona possa essere pregiudicata per tali motivi; quando l'accoglimento della richiesta di estradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico o altri interessi nazionali dello Stato richiesto ovvero determinare con-

seguenze contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento e della legislazione di questo paese), anche quando la persona richiesta sia stata già definitivamente giudicata nello Stato richiesto per lo stesso fatto per cui si richiede la consegna (c.d. principio del *ne bis in idem*) ovvero quando, nello Stato richiesto, sia intervenuta una causa di estinzione del reato (o della pena). Inoltre, la richiesta di estradizione sarà rifiutata quando vi sia fondato motivo di ritenere che la persona richiesta possa essere sottoposta, per il reato oggetto della domanda di estradizione, a trattamenti illegali e disumani ovvero all'esecuzione di una pena vietata dalla legislazione dello Stato richiesto (ad esempio la pena di morte o pene corporali) (Art. 3).

Diversamente, l'extradizione potrà essere negata quando lo Stato richiesto rivendichi la sua giurisdizione sul reato oggetto della richiesta di estradizione ovvero abbia in corso un procedimento penale riferibile al medesimo illecito penale. Inoltre, la consegna potrebbe non essere accordata quando ciò possa contrastare con valutazioni di carattere umanitario riferibili all'età, alle condizioni di salute o ad altre specifiche condizioni personali della persona richiesta degne di particolare considerazione (Art. 4).

Un particolare motivo di rifiuto facoltativo della estradizione specificamente disciplinato riguarda l'extradizione del cittadino. Ciascuno Stato si è riservato il diritto di rifiutare l'extradizione dei suoi cittadini, anche se ciò è possibile. Tuttavia, nel caso in cui lo Stato richiesto dovesse rifiutare la consegna di un suo cittadino, lo Stato richiedente potrà chiedere il perseguimento penale della persona richiesta nello Stato richiesto, in conformità alle leggi di questo paese (Art. 5).

Il Trattato disciplina, poi, dettagliatamente quale debba essere la forma ed il contenuto della richiesta di estradizione, nonché la tipologia e la forma dei documenti da allegare a sostegno della domanda (Art. 7), e stabili-

sce che la stessa sia trasmessa per via amministrativa attraverso autorità centrali appositamente designate nei rispettivi Ministeri della giustizia delle parti contraenti. Le autorità centrali, inoltre, dialogheranno direttamente tra loro anche per ogni questione attinente alla richiesta di estradizione (Art. 6).

Sotto il profilo operativo, la domanda di estrazione sarà decisa in conformità alle procedure previste dall'ordinamento dello Stato richiesto, il quale avrà l'obbligo di motivare ed informare l'altro Stato di eventuali ragioni di rifiuto alla consegna (Art. 10).

Per i casi più urgenti, gli Stati potranno chiedere l'arresto provvisorio della persona richiesta, salva poi la presentazione della formale richiesta di estradizione entro 30 giorni dall'esecuzione dell'arresto, pena l'inefficacia dell'arresto medesimo e di ogni misura coercitiva eventualmente imposta (Art. 9).

Lo Stato richiesto potrà esigere informazioni supplementari qualora la domanda di estradizione non sia completa o rechi dati insufficienti per consentire la decisione; la trasmissione delle informazioni supplementari da parte dello Stato richiedente è sottoposta ad un termine perentorio di 45 giorni (Art. 8). Nel caso della presentazione di più richieste di estradizione da parte dello Stato richiedente e di altri Stati terzi, nei confronti della medesima persona, sono stabiliti specifici criteri al fine di valutare e decidere a quale delle domande dovrà essere data esecuzione (Art. 13).

La consegna della persona richiesta dovrà avvenire entro 40 giorni dalla data in cui lo Stato richiedente ha avuto comunicazione formale della concessione dell'extradizione (Art. 11).

Resta salva la possibilità per lo Stato richiesto di differire la consegna qualora sia in corso, in tale Stato, un procedimento penale ovvero l'esecuzione della pena a carico della persona richiesta per reati diversi da quello oggetto della richiesta di estradizione. In tale evenienza, comunque, i due paesi po-

tranno accordarsi per una consegna temporanea della persona richiesta al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale nello Stato richiedente (Art. 12).

L'accordo bilaterale prevede, poi, la tipica e consueta garanzia del cosiddetto principio di specialità in favore della persona estradata. Tale persona, infatti, non potrà essere in qualsiasi modo perseguita o arrestata dallo Stato richiedente per reati diversi commessi precedentemente alla consegna; tale garanzia viene meno, però, se lo Stato richiesto acconsente a che lo Stato richiedente proceda nei confronti della persona estradata ovvero quando la presenza della persona estradata, nel territorio dello Stato richiedente, non sia più connessa al motivo per il quale l'extradizione è stata accordata e, quindi, debba ritenersi una presenza nel territorio in parola assolutamente volontaria (Art. 14).

Infine, sono presenti specifiche previsioni in ordine alla consegna allo Stato richiedente di cose sequestrate alla persona estradata (strumenti, proventi o altre cose relative al reato) rinvenute nello Stato richiesto (Art. 15); al transito nei rispettivi territori di una persona estradata da uno Stato terzo (Art. 16); alle spese sostenute per la procedura di estradizione (Art. 18); allo scambio informativo in merito all'esito del procedimento penale ovvero all'esecuzione della condanna nello Stato richiedente successivamente all'extradizione (Art. 17).

III. PREVISIONI CONCLUSIVE

La parti contraenti hanno, quindi, inteso non limitare le possibili ipotesi di collaborazione solo al presente Trattato, ma hanno espressamente stabilito di cooperare in mate-

ria di estradizione anche sulla base di altri accordi internazionali applicabili (Art. 19).

Le eventuali controversie che dovessero insorgere in punto di interpretazione e di applicazione del Trattato verranno risolte direttamente mediante consultazione diplomatica (Art. 20).

Nell'ultima previsione dell'Accordo (Art. 21) sono disciplinate le diverse vicende giuridiche che riguardano o potrebbero riguardare il Trattato.

Entrambi gli Stati dovranno sottoporre il Trattato a procedura di ratifica in conformità delle proprie legislazioni. L'accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica. Tale lasso di tempo consente presumibilmente una idonea divulgazione della nuova disciplina pattizia.

Il Trattato ha durata indeterminata, salva la possibilità di ciascuna parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione di efficacia del Trattato avrà effetto decorsi centoottanta giorni dopo la predetta comunicazione e non pregiudicherà le procedure di estradizione già in corso.

Infine, la disciplina prevista nel presente Trattato si applica alle richieste di estradizione presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se riferibili a fatti commessi prima.

Il Trattato è stato firmato dai Ministri dei rispettivi Governi nelle lingue italiana, cinese ed inglese. In caso di divergenza di interpretazione dello stesso, le Parti contraenti hanno espressamente stabilito di volere dare prevalenza al testo in lingua inglese.

RELAZIONE TECNICA

1. Accordo in materia di estradizione

Il Trattato in questione ha per oggetto la quantificazione delle spese connesse al trasferimento, per via aerea, di cittadini italiani, a causa di reati commessi nel territorio della Repubblica Italiana, consentendo loro di essere giudicati e scontare la pena in Italia, desiderando, in questo modo, l'Italia e la Repubblica Popolare Cinese promuovere un'efficace cooperazione con l'intento di reprimere la criminalità sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio.

Da notizie assunte presso i competenti Uffici, si evidenzia che, alla data del 13 gennaio 2011, risultano attivate due pratiche di estradizione attiva.

Considerato che il passaggio aereo di sola andata dalla Repubblica Popolare Cinese è pari mediamente ad € 750,00 (tariffa Alitalia, classe economica), l'onere annuo per il solo trasferimento dei cittadini viene così determinato:

Spese di viaggio per il trasferimento di 2 cittadini italiani

- € 750,00 (passaggio aereo) X 2 (n. cittadini italiani max annuo) = € 1.500,00

Spese di viaggio per 2 accompagnatori

Relativamente alle spese per gli accompagnatori, si può ipotizzare un numero di due unità per numero 2 di trasferimenti annui, una spesa per la diaria giornaliera di euro 63,00 (diaria di euro 118 decurtata del 20% ai sensi della legge n. 248 del 2006 (diaria = 94,4 euro) e, in secondo luogo, diminuita di un 1/3 (diaria = 63,00 euro), nel caso in cui, come quello di specie, l'alloggio venga corrisposto come "voce autonoma di spesa". La diaria di missione comprende le spese per il vitto e per l'alloggio, per cui va espunta la voce riferita alle spese di vitto, mentre può essere mantenuta quella relativa alle spese per l'alloggio, essendo stata la diaria depurata della componente corrispondente (1/3 come sopra menzionato), il costo del passaggio aereo a/r pari a circa 728,00 euro (tariffa Alitalia, classe economica).

L'onere annuo, considerando 2 missioni ciascuna di tre giorni di durata, sarà così determinato:

- Biglietto di viaggio: aereo Roma Pechino a/r per accompagnatore: € 728,00 + € 36,40 (maggiorazione del 5%, L. 836/73) = € 764,4
Euro 764,40 X 2 accompagnatori X 2 missioni annue = € 3057,60;

- Spese di alloggio: € 130,00 X 2 accompagnatori X 2 missioni annue X 3 giorni di missione = € 1.560,00;
- Spese di diaria: € 63,00 X 2 accompagnatori X 2 missioni annue X 3 giorni di missione: = € 756,00.

Oneri contributivi a carico dello Stato, inclusivi di IRAP (decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986; Circolare Ministero dell'economia e delle finanze n. 12 del 10 marzo 2012; decreto legislativo n. 446 del 1997):

- € 5,86 x 2 accompagnatori x 2 missioni annue x 3 giorni di missione = € 70,32



2. Spese di traduzione degli atti e dei documenti

Le spese di traduzione degli atti e dei documenti possono forfettariamente essere quantificate in € 3.000,00 annui.

Complessivamente l'onere annuo recato dal Trattato in materia di estradizione, ivi compresi gli oneri contributivi assistenziali a carico dello Stato ed IRAP, può essere quantificato in € 9.943,92, in cifra tonda € 9.944,00.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 9.944,00 annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma "Giustizia civile e penale" della missione "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

11 0 FEB. 2014



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Parte I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

L'intervento normativo ratifica il Trattato raggiunto il 7 ottobre 2010 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese in materia di estradizione.

Si tratta, in particolare, di un accordo di estradizione in base al quale i due Stati si impegnano a consegnarsi, secondo le norme e le condizioni determinate nello stesso, le persone che, trovandosi sul territorio di uno dei due Stati, sono perseguite o condannate dalle autorità giudiziarie dell'altro Stato, ai fini dello svolgimento del processo o dell'esecuzione della pena.

La ratifica del Trattato è in linea con il programma di governo di rafforzamento della cooperazione giudiziaria penale per il contrasto al crimine transnazionale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'intervento si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: articolo 696 c.p.p. che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; gli articoli 697-722 c.p.p. che regolano l'extradizione per l'estero e dall'estero.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Né l'accordo né la legge di ratifica presentano aspetti idonei ad incidere sul quadro normativo vigente.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il Trattato rispetta i principi costituzionali in materia di estradizione (articoli 10 e 26). La ratifica della Convenzione avviene secondo il disposto dell'articolo 80 della Costituzione.

Deve evidenziarsi, in particolare, che ai sensi dell'articolo 3 dell'accordo, costituisce motivo obbligatorio di rifiuto dell'extradizione la circostanza che il reato per il quale è richiesta l'extradizione è un reato politico o, ancora, la circostanza che vi sia fondato motivo di ritenere che la persona richiesta in estradizione possa essere sottoposta a tortura o altra punizione crudele, inumana o umiliante (articolo 3 lett. f).

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il Trattato non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie o a Statuto Speciale né con quelle degli enti locali.



6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma della Costituzione.

L'accordo, come sopra evidenziato, non coinvolge le funzioni delle Regioni e degli enti locali, appare dunque compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, comma 1, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di "rilegificazioni" e della piena utilizzazione delle possibilità di "delegificazione" e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'accordo ha ad oggetto materia assistita da riserva di legge, non suscettibile di "delegificazione". Trattandosi di un nuovo accordo non esiste precedente regolamentazione normativa: è esclusa dunque la "rilegificazione".

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non esistono altri progetti di legge all'esame del Parlamento di ratifica del Trattato.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo analogo oggetto.

Il contenuto dell'accordo è in linea con le principali pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione in materia di estradizione, principi, come quelli sanciti con Sentenza della Corte Costituzionale n. 223/1996 secondo cui non può essere concessa l'extradizione verso i Paesi che prevedono la pena di morte.

Parte II - Contesto normativo comunitario e internazionale

10 Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il Trattato, regolando i rapporti tra uno Stato membro dell'Unione europea e uno Stato terzo, non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11 Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non figurano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

12 Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è compatibile con le altre Convenzioni firmate dall'Italia ove è disciplinata l'extradizione. In particolare si evidenzia che l'Italia è parte della Convenzione del Consiglio d'Europa di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 di cui, però, la Repubblica Popolare Cinese non è parte né ha inteso aderire alla medesima come Stato terzo. L'accordo non appare in contrasto con le altre convenzioni internazionali (terrorismo, criminalità organizzata, riciclaggio etc.) di cui entrambi gli Stati sono parte che pure prevedono l'extradizione.

13 Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.



Non esistono indicazioni giurisprudenziali della Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Il Trattato appare in linea con le linee prevalenti della giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo in materia di estradizione.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Il Trattato segue il modello indicato dalla Convenzione del Consiglio d'Europa di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, appare dunque in linea coi modelli di accordo bilaterale in materia di estradizione seguiti dagli altri Stati membri dell'Unione europea.

Parte III - Elementi di qualità sistematica e redazionali del testo.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.

Lo schema del disegno di legge non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Lo schema del disegno di legge non contiene riferimenti ad altre leggi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Lo schema del disegno di legge non fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni o integrazioni delle disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Lo schema del disegno di legge non produce effetti abrogativi.

5) Individuazioni di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il disegno di legge di ratifica non ha effetto retroattivo: il Trattato entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto completamento della procedura di ratifica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo.



Sul medesimo oggetto non sono state conferite deleghe anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi: verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Perché il Trattato possa entrare in vigore occorre che ciascuna delle Parti notifichi all'altra, per due volte, l'avvenuto completamento della procedura di ratifica. I termini contenuti nell'accordo appaiono congrui. Non è prevista l'emanazione di atti successivi, né di carattere regolamentare o normativo né di natura amministrativa, per procedere all'applicazione dell'Accordo.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di Commissionare all'Istituto nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Il controllo e il monitoraggio statistico dell'utilizzo del Trattato sarà compiuto da parte dell'Ufficio per la cooperazione giudiziaria penale della Direzione Generale della Giustizia Penale del Ministero della Giustizia.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Oggetto: ddl concernente "Ratifica del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 7 ottobre 2010".

Referente: Ministero degli affari esteri - Ufficio Legislativo

SEZIONE 1. CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) Rappresentazione del problema da risolvere e criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

Il nostro codice di procedura penale già disciplina in linea generale la materia prevedendo il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno (articolo 696) nonché una regolamentazione puntuale dell'extradizione per l'estero e dall'estero (articoli 697-722). L'opportunità dell'intervento deriva dalla necessità di avvalersi di un Accordo più completo con cui i due Stati si impegnano a consegnarsi le persone che, trovandosi sul territorio di uno dei due Stati, sono perseguite o condannate dalle autorità giudiziarie dell'altro Stato, ai fini dello svolgimento del processo o dell'esecuzione della pena o di altro provvedimento restrittivo della libertà personale.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

L'obiettivo a breve termine del presente intervento normativo risulta essere quello di consentire a ciascuno dei due Stati contraenti di chiedere all'altro Stato la consegna di una persona perseguita o condannata nel proprio territorio per la celebrazione del processo o per l'esecuzione della pena evitando che, in tal modo, la stessa rimanga impunita.

Nel medio e lungo periodo la ratifica dell'Accordo consentirà una maggiore cooperazione giudiziaria fra i due Paesi e, di conseguenza, rafforzerà la fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia, presupposto indefettibile e necessario per il reciproco riconoscimento delle sentenze e per una collaborazione nel settore penale di valenza transnazionale.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

L'indicatore sarà dato dall'aumento del numero di persone estradate all'estero e dall'estero ai fini dello svolgimento del processo o dell'esecuzione della pena o di altro provvedimento restrittivo della libertà personale.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Risultano destinatari delle presenti disposizioni, tra i soggetti pubblici, il Ministero della Giustizia, la magistratura requirente e giudicante, il Ministero dell'Interno, il servizio di cooperazione internazionale di polizia (Interpol), gli avvocati.



Tra i soggetti privati, sono interessati tutti coloro che si trovino coinvolti in un procedimento penale nella veste di indagato o imputato.

SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

L'Accordo è scaturito da più incontri tra i rappresentanti dei due Stati, e segnatamente i vertici dei rispettivi Ministeri della giustizia e delle rappresentanze diplomatiche. Il contenuto dell'Accordo è modulato sulla base di altre convenzioni che hanno dimostrato piena efficacia a livello internazionale.

SEZIONE 3. VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO)

L'opzione di non intervento è stata valutata, ma scartata in quanto l'intervento normativo di ratifica è indispensabile ai fini dell'efficacia nel nostro sistema giuridico del Trattato concluso fra gli Stati contraenti.

Inoltre, la mancata ratifica lascerebbe irrisolte le criticità evidenziate nella Sezione 1.

SEZIONE 4. OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO REGOLATORIO

La possibilità di utilizzare opzioni alternative di intervento è stata valutata con esito negativo. In particolare, nei rapporti bilaterali tra i due Stati, non è applicabile la Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 poiché la Cina non è Stato parte del Consiglio d'Europa né ha aderito alla medesima Convenzione in qualità di Stato terzo.

SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

I vantaggi dell'opzione regolatoria prescelta a breve termine consistono nella agevolazione, che rafforza la cooperazione giudiziaria tra i due Stati, dell'estradizione dall'uno all'altro Stato delle persone perseguite o condannate, ai fini della celebrazione del processo o dell'esecuzione della pena o di altro provvedimento restrittivo della libertà personale. I vantaggi a medio e lungo termine consistono nel favorire una maggiore fiducia da parte dei due Stati contraenti nei rispettivi sistemi giudiziari. Non risultano svantaggi.

La scelta si è fondata su casi specifici e sui dati statistici di cui è titolare la Direzione Generale della giustizia penale del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia.

Gli effetti potranno essere misurati attraverso la consultazione di tali dati.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

L'intervento non incide sulle micro, piccole e medie imprese.



C)Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

L'intervento regolatorio non prevede oneri informativi a carico delle categorie indicate di cittadini e imprese.

D)Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.

L'attuazione immediata delle nuove norme avviene tramite le strutture interne e l'organizzazione già in atto del Ministero della giustizia. A tal fine è previsto un onere a carico dello Stato, per il quale è già prevista una copertura finanziaria a valere sui fondi del Ministero degli affari esteri.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente Trattato, quantificati in euro 9.944,00 a decorrere dall'anno 2014, sono specificatamente indicati nell'articolo 3 (copertura finanziaria) del disegno di legge di ratifica.

SEZIONE 6. L'INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

La modifica non ha alcuna incidenza negativa sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese, ma anzi aumenta la fiducia nel sistema giudiziario dei rispettivi Paesi contraenti con conseguenti effetti positivi sulla competitività dell'Italia a livello internazionale.

SEZIONE 7. MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE**A)Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.**

Sono soggetti responsabili dell'attuazione della Convenzione le autorità giudiziarie dei due Stati che comunicheranno mediante il Ministero della giustizia italiano e il Ministero degli affari esteri della Repubblica Popolare Cinese.

Le autorità giudiziarie dovranno, infatti, trasmettere le richieste di estradizione tramite le Autorità centrali che valuteranno, poi, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti per concedere l'estradizione.

Il Ministero dell'interno curerà, attraverso l'Interpol, la consegna della persona perseguita o condannata.

B)Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Non sono previste azioni specifiche per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento. Il nuovo Trattato di estradizione, a seguito di ratifica, sarà pubblicato e diffuso in rete tramite il sito web istituzionale del Ministero della giustizia in modo da consentire a tutti coloro che vi si collegano di conoscere della sua entrata in vigore.

C)Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio sarà effettuato dal Ministero della giustizia, tramite l'Ufficio per la cooperazione giudiziaria della Direzione Generale della giustizia penale, con le risorse a disposizione, senza l'introduzione di nuove forme di controllo che implicino oneri per la finanza pubblica.



D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

Il Trattato ha durata illimitata e non sono previsti meccanismi per la revisione dell'intervento regolatorio.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

A cura del Ministero della giustizia verrà effettuata, con cadenza biennale, la prevista V.I.R. nella quale saranno presi in esame i seguenti aspetti:

- verifica del numero di richieste di estradizione all'estero;
- verifica del numero di richieste di estradizione dall'estero.



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 7 ottobre 2010.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 del Trattato stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 9.944,00 annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitorag-

gio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art.4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



Ministero del Contenzioso Diplomatico
e dei Trattati
[Signature]
Per il Vice Ministro

TRATTATO DI ESTRADIZIONE
TRA
LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

La Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Cinese (di seguito denominate "le Parti Contraenti"),

Desiderando promuovere un'efficace cooperazione tra i due Paesi con l'intento di reprimere la criminalità sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio

Hanno deciso di stipulare il presente Trattato e hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1
Obbligo di estradare

Ciascuna Parte Contraente, in conformità alle disposizioni del presente Trattato e su domanda dello Stato Richiedente, si impegna ad estradare all'altra le persone che si trovano sul proprio territorio e che sono ricercate dallo Stato Richiedente al fine di dare corso ad un procedimento penale o eseguire una condanna alla reclusione inflitta a loro carico.

Articolo 2
Reati che danno luogo all'estradizione

1. Danno luogo ad estradizione i fatti che costituiscono reato per la legge di entrambi gli Stati e che soddisfano una delle seguenti condizioni:
 - (a) quando la richiesta di estradizione è formulata per dare corso ad un procedimento penale e il reato è punibile ai sensi della legge di entrambi gli Stati con la pena della reclusione ad almeno un anno;
 - (b) quando la richiesta di estradizione è formulata per eseguire una condanna alla pena della reclusione e al momento della presentazione della domanda la durata della pena residua è di almeno 6 mesi.
2. Nel determinare se un fatto costituisce reato ai sensi della legge di entrambi gli Stati in conformità al comma 1 del presente articolo, non rileva se secondo le rispettive leggi il fatto rientra nella stessa categoria di reato o se il reato è denominato con la stessa terminologia.
3. Se la richiesta di estradizione riguarda due o più reati ciascuno dei quali costituisce reato ai sensi della legge di entrambi gli Stati, e purché uno di essi soddisfi le condizioni previste dal comma 1 del presente articolo, lo Stato Richiesto può concedere l'estradizione per tutti quei reati.
4. Se il reato per il quale l'estradizione è richiesta attiene alla materia di tasse e imposte, dogane e cambi o altri obblighi finanziari, lo Stato Richiesto non rifiuterà l'estradizione soltanto per il motivo che la sua legge non prevede la stessa disciplina in materia di tasse e imposte, dogane e cambi o altri obblighi finanziari.



Motivi di rifiuto obbligatori

L'extradizione non è concessa in una delle seguenti circostanze:

- (a) se il reato per il quale è richiesta è un reato politico o se lo Stato Richiesto ha concesso asilo politico alla persona richiesta. A tal fine, non vengono considerati reati di natura politica i reati di terrorismo né qualsiasi altro reato escluso da tale categoria ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti;
- (b) se lo Stato Richiesto ha fondati motivi di ritenere che la richiesta di estradizione è stata avanzata al fine di perseguire o punire la persona richiesta per motivi attinenti alla sua razza, sesso, religione, nazionalità o opinione politica ovvero che la posizione di tale persona nel procedimento giudiziario può essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi;
- (c) se il reato per il quale l'extradizione è domandata costituisce soltanto un reato militare secondo la legge dello Stato Richiesto;
- (d) se, nello Stato Richiesto, il reato per il quale l'extradizione è domandata è coperto da provvedimento di clemenza individuale o generale o se è intervenuta altra causa di estinzione del reato o della pena;
- (e) se lo Stato Richiesto ha emesso sentenza definitiva ovvero ha definitivamente concluso il procedimento penale nei confronti della persona richiesta per il reato per cui è domandata l'extradizione;
- (f) se vi è fondato motivo di ritenere che la persona richiesta, nello Stato Richiedente, è stata o sarà sottoposta a tortura o altro trattamento o punizione crudele, inumana o umiliante, con riferimento al reato per il quale è domandata l'extradizione.
- (g) se l'accoglimento della richiesta di estradizione può compromettere la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato Richiesto ovvero può determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali della sua legislazione nazionale, compresa l'esecuzione di una specie di pena vietata dalle leggi dello Stato Richiesto;

Articolo 4**Motivi di rifiuto facoltativi**

L'extradizione può essere rifiutata in una delle seguenti circostanze:

- (a) se il reato per il quale l'extradizione è richiesta è soggetto alla giurisdizione penale dello Stato Richiesto conformemente al proprio diritto interno e la persona richiesta è sottoposta o sarà sottoposta a procedimento penale dallo Stato Richiesto per lo stesso reato per il quale l'extradizione è domandata;
- (b) se lo Stato Richiesto, nel tenere conto della gravità del reato e degli interessi dello Stato Richiedente, ritiene che l'extradizione non sarebbe compatibile con valutazioni di carattere umanitario in considerazione dell'età, delle condizioni di salute o altre condizioni personali di tale persona.



Articolo 5**Rifiuto dell'extradizione del cittadino**

1. Ciascuno Stato ha il diritto di rifiutare l'extradizione dei suoi cittadini.
2. Nel caso di rifiuto dell'extradizione e a domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto sottopone il caso alle proprie Autorità competenti per l'instaurazione di un procedimento penale ai sensi della sua legge interna. A tale scopo lo Stato Richiedente deve fornire allo Stato Richiesto le prove, la documentazione ed ogni altro elemento utile in suo possesso.
3. Lo Stato Richiesto comunicherà prontamente allo Stato Richiedente l'esito della domanda.

Articolo 6**Autorità designate**

Ai fini del presente Trattato, le Autorità Designate per la trasmissione delle richieste di estradizione e per la diretta comunicazione tra le stesse sono rispettivamente il Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana e il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Popolare Cinese.

Articolo 7**Richiesta di estradizione e documenti necessari**

1. La richiesta di estradizione deve essere formulata per iscritto e deve contenere quanto segue:
 - (a) l'indicazione dell'Autorità Richiedente;
 - (b) il nome, la data di nascita, il sesso, la nazionalità, la professione, il domicilio o la residenza della persona richiesta, i dati del documento di identificazione ed ogni altra informazione utile ad identificare tale persona o a determinare dove si trovi nonché, se disponibili, i dati segnaletici, le fotografie e le impronte digitali della stessa;
 - (c) un'esposizione dei fatti costituenti reato per i quali l'extradizione è richiesta, contenente l'indicazione della data, del luogo di consumazione, della condotta e delle conseguenze del reato;
 - (d) il titolo del reato, la pena che potrebbe essere applicata e le disposizioni di legge necessarie per determinare la giurisdizione penale;
 - (e) il testo delle disposizioni di legge in materia che stabiliscono i termini per procedere penalmente o il termine per dare esecuzione alla condanna;
2. Oltre a quanto previsto dal punto 1 del presente articolo,
 - (a) la domanda di estradizione che ha lo scopo di dare corso ad un procedimento penale a carico della persona richiesta deve essere accompagnata anche dalla copia autentica del mandato di arresto emesso dall'autorità competente dello Stato Richiedente;



(b) la domanda di estradizione che ha lo scopo di dare esecuzione ad una condanna nei confronti della persona richiesta deve essere accompagnata dalla copia autentica della sentenza esecutiva e dall'indicazione della pena già eseguita.

3. La richiesta di estradizione e gli altri documenti a sostegno presentati dallo Stato Richiedente ai sensi dei paragrafi 1 e 2 devono essere sottoscritti o sigillati ufficialmente dalle competenti autorità dello Stato Richiedente ed essere accompagnati dalla traduzione nella lingua dello Stato Richiesto, salvo diversi accordi tra gli Stati.

Articolo 8

Informazioni supplementari

1. Se le informazioni fornite dallo Stato Richiedente a sostegno della richiesta di estradizione non sono sufficienti per permettere allo Stato Richiesto di prendere una decisione in applicazione del presente Trattato, quest'ultimo Stato potrà richiedere che siano fornite le necessarie informazioni aggiuntive entro quarantacinque giorni.
2. La mancata presentazione delle informazioni aggiuntive entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo equivale a rinuncia alla richiesta di estradizione. Tuttavia, allo Stato Richiedente non è preclusa la possibilità di avanzare una nuova richiesta di estradizione per la stessa persona e per lo stesso reato.

Articolo 9

Arresto provvisorio

1. In caso di urgenza, lo Stato Richiedente può domandare l'arresto provvisorio della persona richiesta in vista della presentazione della richiesta di estradizione. Tale domanda sarà avanzata per iscritto mediante le Autorità Designate ai sensi dell'Articolo 6 di questo Trattato, l'INTERPOL (l'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale) o altri canali convenuti da entrambi gli Stati;
2. La domanda di arresto provvisorio deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 7 del presente Trattato e la dichiarazione che sarà presentata una richiesta formale di estradizione per la persona richiesta.
3. Lo Stato Richiesto informerà prontamente lo Stato Richiedente dell'esito della sua domanda.
4. L'arresto provvisorio e le eventuali misure coercitive diventano inefficaci se, entro trenta giorni successivi all'arresto della persona richiesta, l'Autorità Designata dello Stato Richiesto non ha ricevuto la formale richiesta di estradizione. Su ragionevole domanda dello Stato Richiedente, tale termine può essere esteso di quindici giorni.
5. Il termine dell'arresto provvisorio di cui al comma 4 del presente articolo non pregiudica l'estradizione della persona richiesta se lo Stato Richiesto successivamente riceve la formale richiesta di estradizione.



Articolo 10**Decisione sulla richiesta di estradizione**

1. Lo Stato Richiesto decide sulla richiesta di estradizione in conformità alle procedure previste nel proprio diritto interno e informa prontamente lo Stato Richiedente sulla sua decisione.
2. Se lo Stato Richiesto rifiuta in tutto o in parte la richiesta di estradizione, i motivi del rifiuto sono notificati allo Stato Richiedente.

Articolo 11**Consegna della persona**

1. Se lo Stato Richiesto concede l'estradizione, gli Stati si accordano prontamente sul tempo, sul luogo e sulle altre questioni pertinenti relative all'esecuzione dell'estradizione. Il termine per la consegna della persona richiesta è di quaranta giorni dalla data in cui lo Stato Richiedente è informato della concessione dell'estradizione.
2. Se nei termini di cui al comma 1 del presente articolo lo Stato Richiedente non ha preso in consegna l'estradando, lo Stato Richiesto pone immediatamente in libertà l'estradando e può rifiutare una nuova richiesta di estradizione nei confronti di tale persona per lo stesso reato avanzata dallo Stato Richiedente, salvo quanto diversamente disposto al paragrafo 3 del presente Articolo.
3. Se uno degli Stati non consegna o non prende in consegna l'estradando entro il termine convenuto per motivi di forza maggiore, lo Stato interessato informa l'altro e gli Stati medesimi concordano una nuova data di consegna. Restano applicabili le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente Articolo.
4. Quando l'estradando fugge tornando nello Stato Richiesto prima che sia terminato il procedimento penale o sia eseguita la condanna nello Stato Richiedente, tale persona può essere nuovamente estradata sulla base di una nuova richiesta di estradizione avanzata dallo Stato Richiedente per lo stesso reato; lo Stato Richiedente non deve presentare i documenti previsti dall'articolo 7 del presente Trattato.

Articolo 12**Consegna differita e consegna temporanea**

1. Se, nello Stato Richiesto, nei confronti della persona richiesta è in corso un procedimento penale o è in corso l'esecuzione della pena per un reato diverso da quello per il quale è domandata l'estradizione, lo Stato Richiesto, dopo aver deciso di concedere l'estradizione, può differire la consegna fino alla conclusione del procedimento o alla completa esecuzione della condanna. Lo Stato Richiesto informa lo Stato Richiedente di tale differimento.
2. Tuttavia, su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto può, nella misura consentita dalla sua legislazione nazionale, consegnare temporaneamente la persona richiesta allo Stato Richiedente al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale in corso, concordando i tempi e le modalità della consegna temporanea. La persona consegnata è detenuta durante la sua permanenza nel territorio dello Stato



Richiedente ed è riconsegnata allo Stato Richiesto nel termine convenuto. Il periodo di tale detenzione è calcolato ai fini della pena da eseguire nello Stato Richiesto.

Articolo 13

Richieste di estradizione avanzate da più Stati

Se lo Stato Richiesto riceve dallo Stato Richiedente e da uno o più altri Stati terzi una richiesta di estradizione per la stessa persona, per lo stesso reato o per reati diversi, lo Stato Richiesto, nel determinare in quale Stato deve essere estradata tale persona, valuta tutte le circostanze del caso; in particolare:

- (a) se le domande sono state avanzate sulla base di un Trattato;
- (b) la gravità dei diversi reati;
- (c) il tempo ed il luogo di commissione del reato;
- (d) la nazionalità ed il luogo abituale di residenza della persona richiesta;
- (e) le rispettive date di presentazione delle domande;
- (f) la possibilità di una successiva estradizione ad uno Stato terzo.

Articolo 14

Principio di specialità

1. La persona estradata in conformità al presente Trattato non può essere perseguita o arrestata ai fini dell'esecuzione di una condanna nello Stato Richiedente per un qualsiasi reato commesso anteriormente alla consegna e diverso da quello che ha dato luogo all'extradizione, salvo che:

- (a) lo Stato Richiesto vi acconsenta. In questo ultimo caso, lo Stato Richiesto potrà richiedere allo Stato Richiedente la trasmissione dei documenti e delle informazioni indicati nell'Articolo 7 del presente Trattato;
- (b) tale persona non ha lasciato il territorio dello Stato Richiedente entro trenta giorni da quando avuto la possibilità di farlo. Tuttavia, tale periodo non comprende il tempo durante il quale tale persona non ha lasciato lo Stato Richiedente per cause di forza maggiore;
- (c) tale persona abbia volontariamente fatto ritorno nel territorio dello Stato Richiedente dopo averlo lasciato.

2. Salvo nei casi previsti dai suindicati punti b) e c), il consenso dello Stato Richiesto sarà necessario per consentire allo Stato Richiedente di consegnare a uno Stato terzo la persona richiesta che le è stata consegnata e che è richiesta dallo Stato terzo per reati anteriori alla consegna. Lo Stato Richiesto potrà esigere la produzione dei documenti e delle informazioni indicati nell'articolo 7.



Articolo 15**Consegna di cose**

1. A domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto, nella misura consentita dal proprio diritto interno, sequestra i proventi e gli strumenti del reato e le altre cose, rinvenute nel suo territorio, che possono servire come prove e, quando è concessa l'extradizione, consegna tali cose allo Stato Richiedente.
2. La consegna delle cose di cui al paragrafo 1 del presente articolo sarà effettuata anche qualora l'extradizione, sebbene già accordata, non possa aver luogo per la morte, la scomparsa o la fuga della persona richiesta.
3. Lo Stato Richiesto, al fine di dare corso ad un altro procedimento penale pendente, può differire la consegna delle cose sopra indicate fino alla conclusione di tale procedimento o consegnarle temporaneamente a condizione che lo Stato Richiedente si impegni a restituirle.
4. La consegna di tali cose non pregiudica gli eventuali diritti o interessi legittimi dello Stato Richiesto o di un terzo rispetto a tali cose. In presenza di tali diritti o interessi, lo Stato Richiedente restituisce, allo Stato Richiesto o al terzo, le cose consegnate, senza oneri, appena possibile, dopo la conclusione del procedimento.

Articolo 16**Transito**

1. Gli Stati, purché non sia contrario alla propria legislazione nazionale, autorizzano il transito attraverso il proprio territorio di una persona consegnata all'altro da uno Stato terzo.
2. Lo Stato che richiede il transito inoltrerà allo Stato di transito, mediante le Autorità Designate, una domanda in tal senso contenente l'indicazione della persona in transito e un breve resoconto dei fatti riguardanti il caso.
3. Non è richiesta alcuna autorizzazione di transito nel caso venga usato il trasporto aereo e nessuno scalo sia previsto nel territorio dello Stato di transito. Se un imprevisto scalo avviene nel territorio di detto Stato, quest'ultimo tratterà la persona da far transitare fino al completamento della procedura di transito, sempreché sia presentata una richiesta di transito entro 96 ore.

Articolo 17**Notifica del risultato**

Lo Stato Richiedente, su domanda dello Stato Richiesto, fornisce prontamente allo Stato Richiesto informazioni sul procedimento o sull'esecuzione della condanna a carico della persona estradata o informazioni sull'extradizione di tale persona ad uno Stato terzo.



Articolo 18**Spese**

1. Lo Stato Richiesto provvede in ordine a tutte le necessità del procedimento derivante dalla richiesta di estradizione ed alle relative spese;
2. Lo Stato Richiesto provvede alle spese sostenute nel suo territorio per l'arresto della persona richiesta e per il mantenimento in custodia fino alla consegna della stessa allo Stato Richiedente, nonché alle spese relative al sequestro ed alla custodia delle cose indicate nell'Articolo 15;
3. Lo Stato Richiedente provvede alle spese sostenute per il trasporto della persona estradata e delle cose sequestrate dallo Stato Richiesto allo Stato Richiedente.

Articolo 19**Rapporti con altri trattati**

Il presente trattato non impedisce agli Stati di cooperare in materia di estradizione in conformità ad altri trattati di cui entrambe le Parti Contraenti siano parte.

Articolo 20**Risoluzione delle controversie**

Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Trattato è risolta mediante consultazione per via diplomatica.

Articolo 21**Entrata in vigore, modifica e cessazione**

1. Il presente Trattato entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto completamento delle rispettive procedure interne di ratifica.
2. Il presente trattato può essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti Contraenti. Ogni modifica entra in vigore in conformità con la procedura prescritta al punto 1 del presente articolo ed è parte del presente Trattato.
3. Il presente Trattato avrà durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente ha facoltà di recedere dal presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. Il Trattato cesserà di avere efficacia il centootantesimo giorno successivo alla data della comunicazione. La cessazione di efficacia non pregiudicherà le procedure iniziate prima della cessazione medesima.
4. Il presente Trattato si applica ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore anche se i relativi reati sono commessi prima dell'entrata in vigore dello stesso.




XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI


IN FEDE DI CIO', i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati a tale effetto dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.

FATTO a Roma, il giorno 7 del mese ottobre dell'anno 2010 in duplice esemplare nelle lingue italiana, cinese ed inglese, tutti i testi ugualmente autentici. In caso di divergenza di interpretazione prevarrà il testo in lingua inglese.

Per la Repubblica Italiana



Per la Repubblica Popolare Cinese



TREATY ON EXTRADITION
BETWEEN
THE REPUBLIC OF ITALY AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

The Republic of Italy and the People's Republic of China (hereinafter referred to as "the Contracting Parties"),

Desiring to promote an effective cooperation between the two Countries with the aim to suppress crime on the basis of mutual respect for sovereignty, equality and mutual benefit,

Have resolved to conclude this Treaty and agreed as follows:

Article 1
Obligation to Extradite

Each Contracting Party undertakes to extradite to the other, in accordance with the provisions of this Treaty and at the request of the Requesting State, persons who are found in its territory and wanted by the Requesting State for carrying out criminal proceedings or executing a sentence to imprisonment imposed on those persons.

Article 2
Extraditable Offences

1. Any act which constitutes an offence under the laws of both States and meets one of the following conditions shall be an extraditable offence:
 - (a) where the request for extradition is made for carrying out criminal proceedings and the offence is punishable under the laws of both States by imprisonment for a period of at least one year;
 - (b) where the request for extradition is made for executing a sentence of imprisonment and, at the time of the request, at least six months of such sentence remain to be served.
2. In determining whether an act constitutes an offence under the laws of both States in accordance with paragraph 1 of this Article, it shall not matter whether the laws of both States place said act within the same category of offence or denominate the offence by the same terminology.
3. If the request for extradition concerns two or more offences each of which constitutes an offence under the laws of both States and so long as one of them fulfils the conditions provided for in paragraph 1 of this Article, the Requested State may grant extradition for all of those offences.
4. If the offence for which the extradition is requested relates to taxes, customs and foreign exchange control or other duties, the Requested State shall not refuse



extradition exclusively by the reason that its laws do not have the provisions concerning the same kind of tax, customs and foreign exchange control or other duties.

Article 3
Mandatory Grounds for Refusal

Extradition shall not be granted in any of the following circumstances:

- (a) if the offence for which extradition is requested is a political offence or if the Requested State has granted asylum to the person sought. To this end, terrorism offences shall not be considered as offences of a political nature nor shall be any other offence excluded from such a category under any international treaty, convention or agreement to which both States are parties;
- (b) if the Requested State has substantial grounds for believing that the request for extradition has been made for the purpose of prosecuting or punishing the person sought on account of that person's race, sex, religion, nationality or political opinion, or that that person's position in judicial proceedings may be prejudiced for any of those reasons;
- (c) if the offence for which extradition is requested constitutes only a military offence under the laws of the Requested State;
- (d) if the offence for which extradition is requested is covered, in the Requested State, by individual or general pardon or has been affected by another condition extinguishing the offence or the sentence;
- (e) if the Requested State has already rendered a final judgment or has definitely terminated the criminal proceeding against the person sought in respect of the offence for which the extradition is requested;
- (f) if there are founded reasons to believe that the person sought has been or would be subjected to torture or other cruel, inhuman or humiliating treatment or punishment in respect of the offence for which extradition is requested, in the Requesting State;
- (g) if the granting of the request for extradition could jeopardize the sovereignty, security, public order or other essential interests of the Requested State, or cause effects in contrast with the fundamental principles of its domestic laws, including the execution of a type of punishment prohibited by the laws of the Requested State.

Article 4
Discretionary Grounds for Refusal

Extradition may be refused in any of the following circumstances:

- (a) if the offence for which extradition is requested falls under the criminal jurisdiction of the Requested State in accordance with its national laws and the person sought is being prosecuted or is going to be prosecuted in the Requested State for the same offence for which the extradition is requested;
- (b) if the Requested State, while taking into account the seriousness of the offence and the interests of the Requesting State, considers that the extradition would be incompatible



with humanitarian considerations in view of that person's age, health conditions or other personal circumstances.

Article 5

Refusal of extradition of nationals

1. Each State has the right to refuse extradition of its nationals.
2. If extradition is refused and if the Requesting State so requests, the Requested State shall submit the case to its competent authorities with a view to start criminal proceedings under its national laws. For this purpose, the Requesting State must provide the Requested State with evidence, documents and any other useful materials in its possession.
3. The Requested State shall promptly communicate to the Requesting State the outcome of the request.

Article 6

Designated Authorities

For the purposes of this Treaty, the Authorities designated to transmit the requests for extradition and to communicate directly between one another are respectively the Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China and the Ministry of Justice of the Italian Republic.

Article 7

Request for Extradition and Required Documents

1. The request for extradition must be made in writing and must contain:
 - (a) the indication of the Requesting Authority;
 - (b) name, date of birth, sex, nationality, occupation, domicile or residence of the person sought, details of identification documents, and any other information that may help to determine that person's identity and possible location and, if available, the description of that person's appearance; the photographs and fingerprints of the same;
 - (c) a statement of the facts of the offence for which extradition is requested, including the time, place where they were committed, the conduct and consequences of the offence;
 - (d) the title of the offence, the penalty that can be imposed and the provisions necessary to establish criminal jurisdiction;
 - (e) the text of the relevant provisions of the laws describing limitation period for the prosecution or time limit for the execution of the sentence.
2. ~~In addition to the provisions of paragraph 1 of this Article,~~
 - (a) the request for extradition which is aimed at proceeding against the person sought shall also be accompanied by the authenticated copy of the warrant of arrest issued by the competent authority of the Requesting State;



- (b) the request for extradition which is aimed at executing a sentence imposed on the person sought shall also be accompanied by the authenticated copy of the effective judgment and a description of the period of the sentence which has already been executed.
3. The letter of request for extradition and other relevant documents submitted by the Requesting State in accordance with paragraphs 1 and 2 of this Article shall be officially signed or sealed by the competent authority of the Requesting State and be accompanied by translations into the language of the Requested State, except that both States have agreed otherwise.

Article 8 Additional Information

1. If the information provided by the Requesting State in support of a request for extradition is not sufficient to enable the Requested State to reach a decision in compliance with this Treaty, such latter State may request that the necessary additional information be submitted within forty-five days.
2. Failure to submit the additional information within the time limit under paragraph 1 of this Article amounts to renouncing to the request for extradition. However, the Requesting State shall not be precluded from making a new request for extradition of the same person and for the same offence.

Article 9 Provisional Arrest

1. In case of urgency, the Requesting State may apply for the provisional arrest of the person sought in view of presenting the request for extradition. Such request may be submitted in writing through the Designated Authorities provided for in Article 6 of this Treaty, the International Criminal Police Organization (INTERPOL) or other channels agreed on by both States.
2. The request for provisional arrest shall contain the contents indicated in Article 7 of this Treaty and a statement that a formal request for extradition of the person sought will follow.
3. The Requested State shall promptly inform the Requesting State of the outcome of the request.
4. Provisional arrest and any coercive measures, if any, shall be terminated if, within a period of thirty days after the arrest of the person sought, the Designated Authority of the Requested State has not received the formal request for extradition. Upon duly request of the Requesting State, such time limit may be extended for fifteen days.
5. The time limit set for the provisional arrest under paragraph 4 of this Article shall not prejudice extradition of the person sought if the Requested State subsequently receives the formal request for extradition.



Article 10

Decision on the Request for Extradition

1. The Requested State shall decide the outcome of the request for extradition in accordance with the procedures provided for by its national law and shall promptly inform the Requesting State of its decision.
2. If the Requested State refuses the whole or any part of the request for extradition, the reasons for refusal shall be notified to the Requesting State.

Article 11

Surrender of the Person

1. If the extradition has been granted by the Requested State, the States shall promptly agree on the time, place and other relevant matters relating to the execution of the extradition. The time set for the surrender of the person sought shall be 40 days from the date on which the Requesting State is informed of the granting of extradition.
2. If the Requesting State does not take over the person to be extradited within the time limit indicated under paragraph 1 of this Article, the Requested State shall release that person immediately and may refuse a new request for extradition of that person for the same offence by the Requesting State, unless otherwise provided for in paragraph 3 of this Article.
3. If one State fails to surrender or take over the person to be extradited within the agreed time limit for reasons beyond its control, the State concerned shall inform the other State and the States shall agree on a new date for surrender. The provisions of paragraph 2 of this Article shall continue to apply.
4. When the person who is being extradited escapes back to the Requested State before the criminal proceedings are concluded or the sentence is served in the Requesting State, that person may be extradited again upon a new request for extradition made by the Requesting State in respect of the same offence; the Requesting State does not need to submit the documents provided for in Article 7 of this Treaty.

Article 12

Postponed Surrender and Temporary Surrender

1. If the person sought is facing criminal proceedings or serving a sentence in the Requested State for an offence other than that for which extradition is requested, the Requested State may, after having made a decision to grant extradition, postpone the surrender until the conclusion of the proceedings or the completion of the execution of the sentence. The Requested State shall inform the Requesting State of such postponement.
2. However, upon request of the Requesting State, the Requested State may, to the extent ~~allowed by its national laws, surrender temporarily~~ the person sought to the Requesting State in order to enable to carry out the ongoing criminal proceedings, both agreeing on the time and modalities of such temporary surrender. The person so surrendered shall be kept in custody while staying in the territory of the Requesting State and be returned to the Requested State within the agreed time. The time spent in



custody shall be taken into account for the purposes of the sentence to be served in the Requested State.

Article 13

Requests for Extradition made by Several States

If the Requested State receives from the Requesting State as well as from one or more other States a request for extradition of the same person, either for the same offence or for different offences, the Requested State, in determining to which State the person is to be extradited, shall consider all the relevant circumstances, in particular:

- (a) whether the requests were made pursuant to a Treaty;
- (b) the seriousness of the various offences;
- (c) the time and place of commission of the offence;
- (d) the nationality and the ordinary place of residence of the person sought;
- (e) the respective dates of the requests;
- (f) the possibility of any subsequent extradition to a third State.

Article 14

Rule of Speciality

1. The person extradited in accordance with this Treaty shall not be proceeded against or be arrested for the purpose of the execution of a sentence in the Requesting State for an offence committed by that person before his extradition other than that for which the extradition is granted, unless:

- (a) the Requested State consents. In such a case, the Requested State may request the Requesting State to transmit the documents and information indicated in Article 7 of this Treaty;
- (b) that person has not left the Requesting State within thirty days after having been free to do so. However, this period of time shall not include the time during which that person fails to leave the Requesting State for reasons beyond that person's control;
- (c) that person has voluntarily returned to the Requesting State after having left it.

2. Except as provided in the above b) and c), the consent of the Requested State will be necessary in order to enable the Requesting State to surrender to a third State the person sought who has been surrendered to it and who is sought by the third State for offences committed prior to said surrender. The Requested State may require the submission of the documents and information indicated in Article 7.

Article 15

Surrender of Items

1. Upon request of the Requesting State, the Requested State shall, to the extent permitted by its national laws, seize the proceeds and instrumentalities of the offence



- and any other items, found in its territory, which may serve as evidence and, when extradition is granted, shall surrender all of the above to the Requesting State.
2. The surrender of any of the items mentioned in paragraph 1 of this Article shall be made even when extradition, although already granted, cannot be effected due to the death, disappearance or escape of the person sought.
 3. The Requested State may, for conducting any other pending criminal proceedings, postpone the surrender of the above-mentioned items until the conclusion of such proceedings or temporarily surrender them on condition that the Requesting State undertakes to return them.
 4. The surrender of such items shall not prejudice any legitimate rights or interests of the Requested State or any third party to those items. Where these rights or interests exist, the Requesting State shall return the surrendered items, without charge to the Requested State or third party, as soon as possible, after the conclusion of the proceedings.

Article 16 Transit

1. Each State, insofar as not contrary to its national law, shall authorise transit through its territory of a person surrendered to the other State by a third State.
2. The State requesting the transit shall submit to the State of transit, through the Designated Authorities, a request for transit containing a description of the person in transit and a brief statement of the facts of the case.
3. No authorisation is required when air transportation is used and no landing is scheduled on the territory of the State of transit. If an unscheduled landing on the territory of said State does occur, so long as the latter receives the request of transit within 96 hours, it shall detain the person in transit until the transit is completed.

Article 17 Notification of Result

The Requesting State shall, upon request of the Requested State, provide the Requested State promptly with information on the proceedings or on the execution of the sentence against the extradited person or with information concerning the extradition of that person to a third State.

Article 18 Expenses

1. The Requested State shall make all necessary arrangements for any proceedings arising out of a request for extradition and bear the relative expenses.
2. The Requested State shall bear the expenses incurred in its territory in the arrest of the person sought and in the maintenance in custody of the person until the surrender to



the Requesting State and the expenses associated with the seizure and keeping of the items referred to in Article 15.

3. The Requesting State shall bear the expenses incurred in conveying the person extradited and transporting any item seized from the Requested State to the Requesting State.

Article 19

Relationship with Other Treaties

This Treaty shall not prevent the States from cooperating with each other on extradition in accordance with other treaties to which both States are parties.

Article 20

Settlement of Disputes

Any dispute arising from the interpretation or application of this Treaty shall be settled by consultation through diplomatic channels.

Article 21

Entry into Force, Amendment and Termination

1. This Treaty shall enter into force on the thirtieth day after receiving the last of the two notifications by which the Contracting Parties shall formally have communicated to each other that their respective internal procedures of ratification have been completed.
2. This Treaty may be amended at any time by written agreement between the Contracting Parties. Any such amendment will enter into force in accordance with the procedure provided for in paragraph 1 of this Article and will form part of this Treaty.
3. This Treaty shall be of unlimited duration. Either Contracting Party may withdraw from this Treaty at any time by giving written notice to the other Party through diplomatic channels. The termination shall be effective on the one hundred and eightieth day after the date of said notice. Termination of this Treaty shall not affect the extradition proceedings commenced prior to the termination.
4. This Treaty applies to any request submitted after its entry into force even if the relevant offences were committed before its entry into force.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Treaty.



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DONE in duplicate at ROME on this 7th day of October
2010, in the Italian, Chinese and English languages; all texts being equally
authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Republic of Italy



For the People's Republic of China



